

OGGETTO: Pratica num. 643/VV/2015. Rinnovo interPELLI relativo al piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale.

(delibera del 5 ottobre 2017)

Il Consiglio

Visto il Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13 conv. in L 13 aprile 2017, n. 46 ed in particolare l'art. 11 rubricato (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*) nella parte in cui prevede che “*In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpellato e la sua definizione*”;

- considerato che all'esito degli interPELLI sinora effettuati dal Consiglio risultano tuttora vacanti i seguenti posti già individuati: Tribunale di Brescia 1 magistrato, Tribunale di Firenze 1 magistrato, Tribunale di Palermo 1 magistrato e Tribunale di Reggio Calabria 1 magistrato e che pertanto si rende necessario rinnovare l'interpellato per tali posti;

- considerato che, così come disposto dalla disciplina primaria in esame, “*In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione*”;

- ritenuto, peraltro che, stante la straordinarietà della situazione determinatasi in alcuni uffici giudiziari a seguito dell'incremento dei procedimenti comunque connessi con il fenomeno dell'immigrazione ed alla deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G., introdotta dalla L. 132/2015, appare opportuno prevedere la possibilità di derogare a quanto statuito dal paragrafo 34.1 della Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali, nella parte in cui stabilisce che “*i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita*” e, dunque, la possibilità di non tenere conto, a tali fini, dei magistrati destinati in applicazione per fronteggiare le esigenze connesse con l'immigrazione;

- ritenuto, in ogni caso, necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- considerato che i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio e che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta così da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti su indicati;
- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del Decreto Legge citato;
- letta la nota in data 5 ottobre 2017 con cui il Presidente del Tribunale di Catanzaro chiede l'applicazione extra-distrettuale di un magistrato da assegnare alla trattazione dei procedimenti relativi alla protezione internazionale;
- considerato, inoltre, che alla data del 18 gennaio 2018 giungeranno a scadenza le applicazioni extradistrettuali al Tribunale di Catania, al Tribunale di Messina, al Tribunale di Milano ed al Tribunale di Napoli, originariamente disposte con delibera in data 22 dicembre 2015 ed al Tribunale di Roma, originariamente disposta con delibera in data 13 gennaio 2016, tutte successivamente prorogate fino al 18 gennaio 2018 con delibera in data 21 giugno 2017 per ulteriori 6 mesi;
- ritenuto che l'anticipata pubblicazione, anche di tali ultimi posti, serve ad evitare soluzione di continuità nell'applicazione agli uffici beneficiati, consentendo ai magistrati applicandi di curare la formazione specifica e di evadere gli affari relativi all'attività presso gli uffici di provenienza;

delibera

- di rinnovare l'interpello per la applicazione straordinaria ai seguenti uffici:

- Tribunale di Brescia 1 magistrato;
 - Tribunale di Catania 1 magistrato;
 - Tribunale di Catanzaro 1 magistrato;
 - Tribunale di Firenze 1 magistrato;
 - Tribunale di Messina 1 magistrato;
 - Tribunale di Milano 1 magistrato;
 - Tribunale di Napoli 1 magistrato;
 - Tribunale di Palermo 1 magistrato;
 - Tribunale di Reggio Calabria 1 magistrato;
 - Tribunale di Roma 1 magistrato;
- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 27 ottobre 2017, direttamente a questo Consiglio all'indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il Dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 3 novembre 2017 il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.
- I dirigenti degli Uffici Giudiziari cui saranno destinati Magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.”